UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

IVIE - IVAFE

Simone Tini

SAT- Studio Guercilena Suriano Tini

SAT - TAX
STUDIO AMMINISTRATIVO & TRIBUTARIO

20/06/2019 – Milano

GIOVANI UNIONISTI METROPOLITANI
• sic itur ad astra •

NORMATIVA

NORMATIVA

ART. 19 DL 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214

ENTRATA IN VIGORE

Periodo di imposta 2012 (quanto versato nel 2011, considerato come acconto per il 2012, come previsto da Legge 228/2012)

QUADRO RW (un rigo)

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ☐	19	20 ☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24 ☐

IVIE

L'**IVIE** (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) è un'imposta patrimoniale dovuta sul valore degli immobili all'estero da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, con l'aliquota dello **0,76%**.

La liquidazione dell'imposta, a partire dal 2013, avviene all'interno del quadro **RW**.

IVIE – SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA:

1. Il proprietario dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati;

2. Il titolare di diritto reale sugli stessi: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie (non il nudo proprietario);

3. Il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;

4. Il locatario, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, dalla data della stipula per tutta la durata del contratto.

Nel caso di *leasehold* di diritto anglosassone si ritiene che l'imposta sia dovuta dal titolare del diritto di possesso.

Per gli immobili in comunione, l'imposta è dovuta da ciascun partecipante alla comunione in base alla propria quota.

segue

TITOLARITA'

L'imposta è dovuta dal soggetto direttamente detentore dell'immobile estero, anche se tramite società fiduciaria o interposto soggetto giuridico

Verificare differenza tra approccio «**look trough**», che vale ai soli fini del monitoraggio e non per IVIE, e interposizione di meri schermi, dove IVIE è invece dovuta.

segue

Ad esempio se una persona fisica residente in Italia detiene la partecipazione al 100% di una società che detiene un immobile (anche in Italia) localizzata in un Paese considerato non collaborativo (ad esempio Bahamas), dovrebbe compilare il quadro RW indicando direttamente i valori riferibili all'immobile (costo di acquisto, etc) ma, seppur non chiarito, indicando il codice 2 (partecipazione) nel tipo di bene posseduto, in quanto coerente con l'approccio «look trough».

Andrà poi indicato il codice fiscale della società nella colonna 21 e barrata la casella 20, in quanto l'IVIE non sarebbe dovuta (in quanto semplice titolare effettivo e non direttamente detenuto). Va compilata in questo caso anche la colonna 19.

Da verificare poi, a seconda del tipo di società, della necessità di compilare un ulteriore rigo per assolvere IVAFE sulla partecipazione.

IVIE – BASE IMPONIBILE

L'aliquota dell'imposta pari allo **0,76%**, da applicare su:

1) Costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto;

2) Dal valore di mercato, in mancanza dei predetti valori.

Per diritti reali diversi dalla proprietà si utilizzano i criteri della legislazione del Paese ove è situato l'immobile.

Per gli immobili costruiti dal proprietario, si considera il costo sostenuto e comprovato da documentazione idonea.

In caso di immobile ricevuto per donazione o per successione, il valore da utilizzare è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o aventi fini equivalenti. In assenza si considera il costo di acquisto o costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante risultante da apposita documentazione. In mancanza anche di questa, si considera il valore di mercato.

IMMOBILI NELLA UE

Per gli immobili situati in Paesi dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) il valore da considerare è

↓

Il valore catastale rivalutato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale

In mancanza

↓

Costo di acquisto o valore di mercato

IMMOBILI NELLA UE

Per evitare trattamenti diversi, se nel Paese estero non vi sono meccanismi moltiplicativi e di rivalutazione analoghi a quelli italiani, ma sia prevista l'indicazione di un reddito medio ordinario, allora

Ai fini IVIE si assume tale reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU, tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione del Paese estero.

IMMOBILI NELLA UE

ELENCO PAESI UE E SEE		
PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	----------	Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA	----------	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteur
GRECIA	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA	----------	The rates
ISLANDA	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
LETTONIA	Nekustamā īpašuma nodoklis	Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO	Impôt foncier	Impôt foncier
MALTA	----------	--------
NORVEGIA	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt - Formuesskatt
OLANDA	Onroerendzaak belasting	Onroerendzaak belasting

IMMOBILI NELLA UE

PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
POLONIA	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO	Council tax	----------
REP. CECA	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí
ROMANIA	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA	Dan z nehnutelnosti	Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA	Epítményadò	Epítményadò

IMMOBILI EXTRA UE

La circolare n. 28/2012 specifica che anche per gli immobili detenuti in Paesi extra UE possono essere dedotte le imposte patrimoniali ivi versate.
A titolo di esempio la circolare cita:

1) Per gli immobili negli Stati Uniti, la *Real property tax*;
2) Per gli immobili in Argentina, la *Impuesto inmobiliario*;
3) Per gli immobili in Svizzera, l'Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l'Imposta immobiliare;
4) Per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche

Anche in questo caso il credito di imposta non può superare quanto dovuto in Italia.

Inoltre viene specificato che non è possibile scomputare imposte estere, come se fossero patrimoniali, legate in realtà all'utilizzo di un determinato immobile, in quanto espressive, in realtà, di contributi per l'erogazione di determinati servizi (ad esempio una tassa su rifiuti).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'IVIE è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi di possesso, considerando che un periodo superiore a 15 giorni viene considerato un intero mese.

L'imposta non è dovuta nel caso in cui non superi i **200,00 Euro**, per ogni singolo immobile.

Dall'imposta si possono scomputare, a titolo di credito di imposta, gli importi pagati come imposte patrimoniali del Paese in cui si trova l'immobile. Tali crediti sono utilizzabili solo sino a concorrenza dell'IVIE.

Le imposte scomputabili sono quelle indicate nella precedente Tabella, colonna 3.

Per gli importi in valuta si utilizzano i cambi medi mensili determinati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

ABITAZIONE PRINCIPALE (Legge 208/2015)

ABITAZIONE PRINCIPALE	**IVIE non dovuta**
PERTINENZE	**IVIE non dovuta (nel limite di una sola pertinenza)**
IMMOBILI A/1, A/8 E A/9	**L'IVIE si applica nella misura dello 0,4% con detrazione di € 200 rapportati al periodo di destinazione ad abitazione principale**

VERSAMENTO

All'IVIE si applicano gli stessi termini per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi previsti per l'IRPEF.

Il versamento non va effettuato nel caso in cui l'imposta a debito sia inferiore ad Euro 12.

Nel caso di immobili amministrati da società fiduciarie, saranno queste ultime ad effettuare i versamenti, con provvista fornita dal fiduciante. La fiduciaria indicherà poi i dati relativi all'IVIE nel modello 770.

COLLEGAMENTO IVIE – ALTRI QUADRI

Nel caso di immobili, i redditi eventualmente percepiti, siano essi canoni di locazione o derivanti da cessione infra quinquennale, sono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. e) ed f) del TUIR, poi determinati ai sensi del successivo art. 70, comma 2.
Pertanto bisogna quindi distinguere, anche ai fini compilatori:

1) Nessun reddito percepito e nessuna imposizione estera: solo RW (IVIE);
2) Reddito figurativo imponibile nello stato estero ma non effettivamente percepito: solo RW (IVIE) (eventualmente RL, reddito non imponibile);
3) Reddito percepito e tassato nello stato estero: RW (IVIE) e, barrando il codice apposito nella colonna 18, quadro di reddito RL con possibilità di utilizzo del credito di imposta.

IVIE – SEMPLIFICAZIONE APPARENTE

Nel caso di immobili già dichiarati nelle dichiarazioni precedenti, per i quali non siano intervenute modifiche, è prevista la possibilità di non compilare il quadro, salvo quanto necessario per la determinazione dell'IVIE.

Quindi

Semplificazione solo apparente, perché salvo rari casi, come quello di immobile utilizzato come abitazione principale o per la nuda proprietà, andrà comunque compilato il quadro RW per la determinazione dell'imposta.

ESEMPIO 1

IMMOBILE IN SPAGNA, non locato

Valore catastale € 150.000

Percentuale di possesso 100%

I.B.I. pagata in Spagna € 900

In RW andrò ad indicare il valore di € 150.000, con indicazione dell'IVIE dovuta e del credito per imposte pagate all'estero di € 900.

In colonna 18 indicherò il codice 1 (RL) per indicare nel quadro RL, rigo 12, la rendita catastale dell'immobile estero, che non sarà comunque imponibile per l'alternanza IRPEF/IVIE

ESEMPIO 2

IMMOBILE IN FRANCIA, non locato

In Francia non c'è un valore catastale. Quindi si considera i) il costo di acquisto oppure ii) la base imponibile della Taxe Foncière per i moltiplicatori IMU (160 per le abitazioni). Ipotizziamo € 3.000 di base per tale imposta, quindi valore ai fini IVIE = 480.000

Percentuale di possesso 100%

Taxe Foncière pagata in Francia € 1.000

In RW andrò ad indicare il valore di € 480.000, con indicazione dell'IVIE dovuta e del credito per imposte pagate all'estero di € 1.000.

In colonna 18 posso anche non indicare nulla, in quanto non vi è un vero reddito catastale da indicare poi nel quadro RL.

ESEMPIO 3

IMMOBILE IN FRANCIA, locato

Per la determinazione ai fini IVIE del valore dell'immobile vale l'esempio precedente.

Per la locazione, questa va dichiarata nel quadro RL, rigo 12, colonna 2.

È possibile usufruire del credito di imposta per le imposte eventualmente pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

ESEMPIO 4

IMMOBILE NEL REGNO UNITO

Nel Regno Unito vi è distinzione (eventuale) tra Freehold e Leasehold. Nel caso è il detentore del diritto di leasehold ad essere inciso dall'IVIE.

La Risoluzione n. 75/2013 ha chiarito che come base imponibile va preso il valore medio della *band* comunicata dalle Autorità britanniche ai fini della determinazione della Council Tax (quindi valore mediano tra minimo e massimo ivi indicati).

Al contempo, però, la Council Tax pagata non potrà essere scomputata in quanto non considerata imposta di tipo patrimoniale.

ESEMPIO 5

IMMOBILE ESTERO - Usufrutto

L'IVIE è dovuta solo dall'usufruttuario (circ. AdE 28/2012)

Il valore da assoggettare a tassazione è pari al costo di acquisto. Se questo non è disponibile si deve applicare la Legislazione locale per la determinazione del valore (ad esempio in base a coefficienti legati all'età dell'usufruttuario applicati al valore dell'immobile).

Se l'usufrutto deriva da successione o donazione, si prendono i valori indicati nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.

Il nudo proprietario dovrà compilare RW solo ai fini del monitoraggio.

IVAFE

L'**IVAFE** è un'imposta di tipo patrimoniale applicata ai prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia.

L'aliquota applicabile è pari allo **0,2%.** Sui conti correnti e libretti di risparmio imposta fissa ad **€ 34,20.**

Viene liquidata all'interno del quadro **RW**

AMBITO DI APPLICAZIONE

PRODOTTI FINANZIARI

Dal 2014 «Gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria», secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 58/1998 (TUF) (fino al 2013 IVAFE sulle attività finanziarie)

ATTIVITA' ESCLUSE

- Quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli;
- Finanziamenti soci;
- Banconote o monete estere;
- Metalli preziosi;
- Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ATTIVITA' ESCLUSE

Sono ugualmente esclusi i prodotti finanziari in presenza di un contratto di amministrazione, custodia o gestione con soggetti intermediari residenti.

Inoltre non sono soggetti ad IVAFE i prodotti finanziari oggetto di rimpatrio (sia fisico che giuridico) emersi a seguito di procedura di regolarizzazione.

DIFFORMITA' MONITORAGGIO - IVAFE

Monitoraggio
Vs
IVAFE

Ai fini del monitoraggio permane il concetto di attività finanziaria, concetto più esteso di prodotto finanziario. Ai fini del monitoraggio vanno ad esempio indicati i metalli preziosi detenuti all'estero o opere d'arte o gioielli o i finanziamenti soci (dubbio), non soggetti ad IVAFE. Di contro ai fini del monitoraggio non andrebbero indicati i conti al di sotto di € 15.000 come valore massimo nell'anno, ma è dovuta l'IVAFE se la giacenza media è superiore ad € 5.000.

VALORIZZAZIONE

L' imposta è dovuta in proporzione ai giorni ed alla quota di possesso.

Il valore dei prodotti finanziari è pari a quello di mercato rilevato al termine del periodo di imposta. Se il prodotto finanziario non è più posseduto alla fine del periodo, va indicato il valore di mercato al termine del periodo di detenzione.

Pertanto bisogna fare riferimento al valore di quotazione al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.
Per titoli non quotati in mercati regolamentati si deve far riferimento al valore nominale oppure, se mancante, al valore di rimborso.

Se vengono ceduti prodotti finanziari della medesima categoria ma acquistati in tempi e con prezzi diversi, si deve utilizzare il criterio **LIFO** per la valorizzazione.

Conti correnti e depositi di risparmio

CONTI CORRENTI e DEPOSITI DI RISPARMIO

Per conti correnti e depositi di risparmio l'imposta si applica in misura fissa, pari ad **€ 34,20** rapportati alla quota ed al periodo di possesso. L'imposta è dovuta se la giacenza media annua è superiore ad € 5.000. Per la verifica del limite vanno considerati tutti i conti e depositi di risparmio intrattenuti presso il medesimo intermediario. Pertanto in presenza di due o più conti presso lo stesso intermediario andrà calcolata la giacenza media complessiva. Tale risultato sarà anche l'importo da indicare nel quadro RW.

Conti correnti e depositi di risparmio

ESEMPIO

Un contribuente ha due conti correnti presso lo stesso Intermediario non residente

Conto A, per 365 giorni, possesso al 100% e valore medio di giacenza € 6.000;
Conto B, per 365 giorni, possesso al 100% e valore medio di giacenza € 1.500.

Il valore medio complessivo è pari a € 7.500 e quindi l'IVAFE si sconta (in misura fissa) su entrambi i conti. Il valore da indicare nella colonna 8 è pari ad € 7.500 per entrambi i conti

Se il conto A fosse posseduto al 50%, avremmo un valore medio di giacenza complessivo pari a (6.000 * 0,5) + 1.500 = 4.500. Quindi l'IVAFE non sarebbe dovuta.

Conti correnti e depositi di risparmio

PRESENZA DI UN DELEGATO

Nel caso di un soggetto che abbia una delega al prelievo su un conto corrente estero

Obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio: va indicato che il soggetto ha una delega alla colonna 2, va barrata la colonna 20 (solo monitoraggio, in quanto l'IVAFE non è dovuta non essendo titolare del conto) e vanno inseriti i codici fiscali dei titolari del conto nelle colonne 22 e 23.

MODALITA' DICHIARATIVE

Per gli importi in valuta vanno utilizzati i cambi medi mensili individuati da appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Se vi sono più operazioni che abbiano la stessa natura, possono essere indicate in modo aggregato se hanno **lo stesso codice «investimento» e «paese»**.

In tal caso, quindi anche nel caso di Dossier complessi, al fine di avere una compilazione semplificata non sarà necessario compilare un rigo diverso per ogni prodotto, ma si potrà indicare il valore complessivo iniziale e finale, la media ponderata dei giorni di detenzione del singolo prodotto finanziario rapportato alla sua consistenza e l'IVAFE globalmente dovuta (istruzioni Unico PF 2018). Ulteriore semplificazione dalla circolare AdE n. 12/2016.

Ai fini di eventuali controlli, è fatto però obbligo per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto con evidenza dei singoli valori dei prodotti finanziari. Da valutare la convenienza IVAFE di questa modalità.

Probabile l'indicazione nella colonna 18 del codice 4 in quanto probabile presenza di redditi di capitale (cedole e dividendi) e redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze da cessione)

DOSSIER TITOLI

Per i dossier titoli, posta la semplificazione di compilazione (con codice **20** alla colonna 3) richiamata, la circolare AdE n. 12/2016 prevede che nel caso di apporto di capitale (versamento, conferimento di titoli, etc.), il momento della variazione sarà l'elemento temporale da prendere a riferimento per un nuovo adempimento dichiarativo.

Pertanto ai fini dichiarativi:

1) si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
2) in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.

STOCK OPTIONS

Per le azioni assegnate ai dipendenti la circolare n. 28 del 2012 prevede che i relativi diritti non siano assoggettabili ad IVAFE se tali diritti non sono cedibili.

La risoluzione n. 73/2014 ha ulteriormente precisato che, in aggiunta a quanto sopra, al termine del *vesting period* i diritti vanno dichiarati nel quadro RW se il valore del titolo sottostante sia inferiore, al termine del periodo di imposta, al prezzo di esercizio.

Resta inteso che i diritti in parola non sono soggetti ad IVAFE (barrare la colonna 20)

L'imposta si applica solo nel caso in cui i diritti siano cedibili.

TERMINI DI VERSAMENTO E ACCERTAMENTO

Per entrambe le imposte i termini di versamento dal saldo e degli acconti coincidono con i termini per il versamento dell'IRPEF.

Allo stesso modo per i termini di accertamento, sanzioni, contenziosi e rimborsi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

ESEMPIO 1

Conto corrente in Francia, cointestato tra due soggetti al 50%. Valore iniziale e giacenza media pari ad € 20.000.

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01	029	50	2	20.000,00	20.000,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9	10	11	12	13
,00	365	17,00		,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20
,00	17,00	,00	,00	2		☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24
	COINTESTATARIO		☐

ESEMPIO 2

Dossier in Svizzera, contenete un conto corrente con giacenza media € 11.000 (valore iniziale € 10.000) e obbligazioni, azioni e OICR con valore iniziale complessivo di € 300.000 e finale al 31/12 di € 320.000. Ipotizzo di poter «isolare» il conto corrente.

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
W1	1: 1	2:	3: 01	4: 071	5: 100	6: 2	7: 10.000,00	8: 11.000,00
W2	1: 1	2:	3: 20	4: 071	5: 100	6: 2	7: 300.000,00	8: 320.000,00

	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
W1	9: ,00	10: 365	11: 34,00	12:	13: ,00
W2	9: ,00	10: 365	11: 640,00	12: ,00	13: ,00

	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
W1	14: ,00	15: 34,00	16: ,00	17: ,00	18: 2	19:	20: ☐
W2	14: ,00	15: 640,00	16: ,00	17: ,00	18: 4	19:	20: ☐

	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
W1	21:	22:	23:	24: ☐
W2	21:	22:	23:	24: ☐

ESEMPIO 3

Partecipazione del 20% del capitale in una società francese, con capitale di valore nominale pari ad € 100.000. Ipotesi 1. Compilazione valida solo ai fini del monitoraggio.

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 1	2	3 02	4 029	5 20	6 2	7 100.000,00	8 100.000,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 5	19	20 X

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24

Non essendo titolare effettivo e non conoscendo (ipotesi) l'identità degli altri soci, non dovrebbe essere un problema non compilare le colonne 22 e ss.

ESEMPIO 4

Partecipazione del 20% del capitale in una società francese, con capitale di valore nominale pari ad € 100.000. Ipotesi 2. Compilazione valida solo ai fini del monitoraggio.

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		02	029	100	2	20.000,00	20.000,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9	10	11	12	13
,00		,00		,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20
,00	,00	,00	,00	5		X

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24

Non essendo titolare effettivo e non conoscendo (ipotesi) l'identità degli altri soci, non dovrebbe essere un problema non compilare le colonne 22 e ss.

UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Grazie a tutti per l'attenzione